

Parte III del Prospetto d'offerta Altre informazioni

La Parte III del Prospetto d'offerta, da consegnare su richiesta all'investitore-contraente, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull'offerta.

Data di deposito in Consob della Parte III: 21 dicembre 2017

Data di validità della Parte III: dall'1 gennaio 2018

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'Impresa di assicurazione

L'impresa di assicurazione Eurovita S.p.A. fa parte del gruppo assicurativo denominato "Gruppo Eurovita", operante nel mercato assicurativo vita e regolarmente iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi tenuto presso IVASS. L'impresa è soggetta alla direzione ed al coordinamento della società Eurovita Holding S.p.A. Eurovita S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 6/4/1992 (G.U. n. 85 del 10/4/1992) ed è iscritta alla Sez. 1 dell'Albo Imprese di assicurazione e riassicurazione tenuto da IVASS al n. 1.00104.

La durata dell'Impresa è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata; la chiusura dell'esercizio sociale è stabilito al 31 dicembre di ogni anno.

L'impresa ha per oggetto l'esercizio delle assicurazioni private nei seguenti rami:

I - Assicurazioni sulla durata della vita umana.

III - Assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento.

IV - Assicurazione malattia di cui all'articolo 2 n. IV Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche.

V - Operazioni di capitalizzazione di cui all'articolo 2 n. V Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche.

VI - Operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.

L'impresa, in quanto autorizzata a svolgere l'esercizio delle assicurazioni di cui ai precedenti punti I, III e V, potrà con i relativi contratti, garantire in via complementare i rischi di danni alla persona.

Il Gruppo Eurovita opera sul mercato assicurativo attraverso l'impresa di assicurazioni Eurovita S.p.A.

Fanno altresì parte del Gruppo Eurovita le seguenti società:

1. Eurovita Holding S.p.A. - capogruppo;

2. Eurovita Service S.c.r.l. - società strumentale all'esercizio dell'attività assicurativa;

3. Agenzia Eurovita S.r.l. - società strumentale autorizzata all'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa.

Il capitale sociale di Eurovita S.p.A. è pari ad Euro 90.498.908 interamente versato e sottoscritto ed è detenuto al 97,28274% dall'impresa di partecipazione assicurativa italiana Eurovita Holding S.p.A.

Ulteriori informazioni relative alle attività esercitate dall'Impresa o dal gruppo di appartenenza; all'organo amministrativo; all'organo di controllo e ai componenti di tali organi, nonché alle persone che esercitano funzioni direttive dell'Impresa e agli altri prodotti offerti dall'Impresa sono pubblicate sul sito www.eurovita.it.

2. I fondi interni/combinazioni libere

Linea Base

Data di inizio operatività: 23 febbraio 2017

Variazioni nella politica di investimento seguita o nel gestore: nessuna variazione dalla data di inizio operatività (fondo di nuova istituzione).

Linea Plan 25

Data di inizio operatività: 23 febbraio 2017

Variazioni nella politica di investimento seguita o nel gestore: nessuna variazione dalla data di inizio

operatività (fondo di nuova istituzione).

Linea Plan 50

Data di inizio operatività: 23 febbraio 2017

Variazioni nella politica di investimento seguita o nel gestore: nessuna variazione dalla data di inizio operatività (fondo di nuova istituzione).

Linea Plan 100

Data di inizio operatività: 23 febbraio 2017

Variazioni nella politica di investimento seguita o nel gestore: nessuna variazione dalla data di inizio operatività (fondo di nuova istituzione).

3. Le classi di quote/azioni

Ciascun fondo interno collegato al presente contratto è disponibile in due classi di quote (Classe A e Classe B).

La Classe di quote (A o B) di fondi collegabile al contratto è definita in funzione della Classe di sottoscrizione assegnata al contratto e scelta dall'investitore-contraente al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta, come di seguito indicato:

Classe di sottoscrizione assegnata al contratto	Classe di quote dei fondi collegata al contratto
Classe di sottoscrizione A	Classe A
Classe di sottoscrizione B	Classe B

Le Classi di quote A e B di ciascun fondo interno si differenziano unicamente per il livello di commissioni di gestione applicato, come di seguito indicato:

Fondo interno - Classe	Commissione di gestione Totale su base annua
Linea Base - Classe A, di seguito A	1,30%
Linea Base - Classe B, di seguito B	1,20%
Linea Plan 25 - Classe A, di seguito A	2,20%
Linea Plan 25 - Classe B, di seguito B	2,00%
Linea Plan 50 - Classe A, di seguito A	2,40%
Linea Plan 50 - Classe B, di seguito B	2,20%
Linea Plan 100 - Classe A, di seguito A	2,60%
Linea Plan 100 - Classe B, di seguito B	2,40%

4. I soggetti che prestano garanzie e contenuto delle garanzie

Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento finanziario.

5. I soggetti distributori

Il prodotto è distribuito da:

FinecoBank S.p.A.

Sede legale ed amministrativa: Piazza F. Durante, 11 - 20131 Milano

attraverso gli addetti all'attività di intermediazione operanti per il soggetto distributore al di fuori dei locali dello stesso, iscritti alla sezione E del Registro Unico Intermediari.

6. Gli intermediari negoziatori

Per l'esecuzione delle operazioni disposte per conto dei fondi interni collegati al contratto, l'Impresa si avvale dei seguenti intermediari negoziatori:

BNP Paribas Securities Services
Banca Akros

7. La società di revisione

La revisione della contabilità ed il giudizio sui rendiconti dei fondi interni nonché la revisione della contabilità e il giudizio sul bilancio di esercizio dell'Impresa sono effettuati dalla società di revisione KPMG S.p.A. con sede in Via Vittor Pisani, n. 25 - 20124 Milano (MI).

L'incarico per lo svolgimento della revisione legale del bilancio ha durata novennale con riferimento agli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2024, ed è stato conferito alla società KPMG S.p.A. con delibera dell'assemblea dei soci dell'Impresa del 20 aprile 2016.

B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

Tecniche di gestione dei rischi di portafoglio in relazione agli obiettivi e politica di investimento

Nell'ambito della gestione finanziaria, assume particolare rilevanza il monitoraggio ed il controllo

dell'attività d'investimento.

Queste funzioni usualmente vengono svolte secondo le linee guida concordate con l'ufficio "Risk Management".

Le funzioni di controllo e monitoraggio dell'attività di gestione dei fondi interni riguardano sia attività ante investimento (tra le varie attività ante investimento ci sono anche analisi strategiche e analisi dei possibili scenari) che attività post investimento (tra le varie attività post investimento ci sono il monitoraggio e controllo portafoglio, il monitoraggio del profilo di rischio e del rendimento).

Le analisi ante investimento hanno sia il compito di supportare il responsabile dell'Asset Allocation nell'attività di gestione e nella costruzione dei portafogli target, sia di assicurare il rispetto dei profili di rischio attesi per i portafogli in essere.

Il Dipartimento Investimenti attraverso l'utilizzo di applicativi e/o software proprietari fornisce indicazioni ex-ante sulla volatilità dei portafogli gestiti.

Le analisi effettuate ex-post assicurano il monitoraggio ed il controllo preciso e puntuale dell'attività di gestione, del profilo di rischio, del rendimento dei fondi gestiti rispetto al benchmark e il rispetto dei limiti normativi.

In generale le attività di analisi e controllo svolte si possono sintetizzare fra le seguenti:

- monitoraggio dell'andamento dei rendimenti dei fondi verso benchmark;
- monitoraggio dei fattori di rischio dei portafogli quali esposizione ai mercati azionari, al rischio di tasso, al rischio emittente ed a quello valutario;
- verifica ex-post del profilo di rischio atteso sia per i fondi gestiti contro benchmark sia per i fondi flessibili;
- analisi di performance attribution per le varie componenti dei portafogli;
- calcolo della standard deviation (calcolo della volatilità dei rendimenti del portafoglio e quindi indicazione sulla rischiosità dello stesso);
- calcolo del tracking error volatility (misura lo scostamento quadratico medio tra il rendimento del portafoglio e quello del suo benchmark);
- calcolo del VAR basato su valori storici rolling (si tratta della misura della massima perdita potenziale nella quale può incorrere il portafoglio, scaturita dall'evoluzione dei prezzi di mercato in un determinato periodo di tempo ad un certo livello di confidenza);
- information ratio, misura l'abilità del gestore nel creare valore rispetto al benchmark.

Le analisi in oggetto ex-post vengono effettuate per verificare l'aderenza tra gestione fattiva e filosofia d'investimento dei fondi stessi. Normalmente ciò avviene con cadenza almeno trimestrale.

8. Esemplicazioni di rendimento del capitale investito

Il prodotto non prevede fondi garantiti, immunizzati o a formula, pertanto non sono riportati gli scenari probabilistici dell'investimento finanziario.

C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RISCATTO E SWITCH

9. Sottoscrizione

La sottoscrizione del contratto può essere effettuata presso i soggetti distributori incaricati al collocamento tramite la sottoscrizione del Modulo di proposta, compilato in ogni sua parte.

Al momento della sottoscrizione, l'investitore-contraente deve corrispondere all'Impresa un premio unico iniziale pari ad almeno Euro 10.000 e non superiore a Euro 5.000.000.

Il contratto si considera concluso nel momento in cui l'investitore-contraente riceve comunicazione, per iscritto, dell'accettazione della proposta da parte dell'Impresa, mediante l'invio del Documento di Polizza.

La copertura assicurativa principale presente nel prodotto avrà decorrenza a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di disponibilità del premio da parte dell'Impresa (c.d. "data di decorrenza"), sempreché entro tale data l'Impresa non abbia comunicato per iscritto, con lettera raccomandata A.R., all'investitore-contraente la non accettazione della proposta.

In caso di giorno non lavorativo per l'Impresa, la decorrenza e gli effetti del contratto sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo.

Il pagamento del premio unico iniziale, così come sottoscritto dall'investitore-contraente nel Modulo di proposta, è condizione necessaria ai fini del perfezionamento del contratto e della decorrenza dello stesso.

Il premio unico iniziale versato dall'investitore-contraente - al netto del costo fisso di emissione e della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità - viene convertito in quote del fondo interno Linea Base il *giorno di riferimento*, che coincide con la data di decorrenza degli effetti del contratto. Pertanto all'investitore-contraente saranno assegnate un numero di quote del fondo interno, dove tale numero è pari al premio unico iniziale versato, al netto dei costi, diviso il valore unitario delle suddette quote relativo al *giorno di riferimento*.

In caso di giorno non lavorativo per l'Impresa, il *giorno di riferimento* è posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento dei premi sarà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.

L'Impresa invierà all'investitore-contraente una lettera di conferma dell'investimento del premio unico

iniziale (c.d. Documento di Polizza), che contiene:

- l'ammontare del premio unico iniziale lordo versato e del premio investito;
- la data di decorrenza del contratto;
- il numero delle quote del fondo interno attribuite, il loro valore unitario e la data a cui tale valore si riferisce.

10. Riscatto

Il contratto prevede, su richiesta scritta dell'investitore-contraente, la possibilità di esercitare il diritto di riscatto totale o parziale del contratto.

L'importo relativo al riscatto totale, al lordo delle imposte di legge, sarà pari al controvalore delle quote attribuite al contratto al primo *giorno di riferimento* successivo alla ricezione da parte dell'Impresa della richiesta di riscatto, diminuito dei costi di riscatto.

Il controvalore delle quote di cui sopra è determinato moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota, riferito a tale *giorno di riferimento*, come meglio specificato di seguito.

L'investitore-contraente ha inoltre la facoltà di esercitare parzialmente il diritto di riscatto, richiedendo la liquidazione parziale con richiesta scritta e specificando l'importo che intende riscattare.

In caso di riscatto parziale l'Impresa, nel *giorno di riferimento* di seguito specificato, procederà al disinvestimento di una parte delle quote attribuite al contratto, per un controvalore delle stesse pari all'importo richiesto. Il controvalore delle quote rimanenti in polizza sarà ridotto dei costi di riscatto e delle eventuali imposte di legge.

In questo caso il contratto rimane in vigore per la quota non riscattata, al netto dei costi e delle eventuali imposte di legge di cui sopra.

Il *giorno di riferimento* per l'operazione di riscatto - che corrisponde al giorno di conversione delle quote in somme da erogare - è il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui l'Impresa ha ricevuto la richiesta di riscatto dell'investitore-contraente.

In caso di giorno non lavorativo per l'Impresa, il *giorno di riferimento* è posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento sarà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.

La richiesta dell'investitore-contraente, effettuata tramite l'apposito modulo disponibile presso il soggetto distributore, e comunque incluso nella documentazione pre-contrattuale, oppure mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a: Eurovita S.p.A. - Ufficio Riscatti - Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 Milano, deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

Documentazione	Tipo di richiesta		
	Riscatto totale	Riscatto parziale	Opzione in rendita
fotocopia del documento di identità dell'investitore-contraente /esecutore per conto dell'investitore-contraente	x	x	x
fotocopia del codice fiscale dell'investitore-contraente	x	x	x
certificato di esistenza in vita o autocertificazione in originale dell'Assicurato	x (*)	x (*)	x (**)
comunicazione sottoscritta dall'investitore-contraente indicante la tipologia di rendita scelta, la frequenza e la relativa modalità di pagamento			x
fotocopia del documento di identità del codice fiscale dell'Assicurato (solo se diverso dall'investitore-contraente e/o del Beneficiario)			x

(*) richiesto dall'Impresa nel solo caso in cui l'Assicurato non coincida con l'investitore-contraente e non abbia firmato il modulo di richiesta di riscatto

(**) da inviare annualmente all'Impresa e per tutto il periodo di corresponsione della rendita.

Inoltre, nel caso in cui l'investitore-contraente sia una persona giuridica, la predetta documentazione dovrà essere integrata con l'ulteriore documentazione di seguito indicata:

	Tipologia di Persona Giuridica			
	esercitante attività di impresa	NON esercitante attività di impresa	Società fiduciaria	Ente religioso
Visura Camerale valida entro 6 mesi	x		x	
Estratto o Certificato di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche		x		
Copia dello Statuto Sociale e/o Atto costitutivo e/o Regolamento		x		x
Copia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità della persona autorizzata ad eseguire l'operazione richiesta	x	x	x	x
Copia del documento di identità e del codice fiscale del titolare effettivo	x	x	x	x
Copia del documento di identità e del codice fiscale del legale rappresentante	x	x	x	x
In caso di modifiche alle deleghe e ai poteri e/o specimen di firma, Verbale di Assemblea o Consiliare contenente le modifiche/delibere intervenute	x	x	x	x
Riconoscimento dell'Ente da parte dell'Autorità Ecclesiastica a cui appartiene e autorizzazione del Ministero degli interni				x
Consenso del Consiglio degli Affari Economici o Licenza dell'Ordinario Diocesano o Licenza del Superiore Competente e dell'Ordinario Diocesano				x

Tale documentazione non sarà richiesta dall'Impresa qualora ne fosse già in possesso e risulti ancora in corso di validità.

L'Impresa si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

L'Impresa esegue i pagamenti entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno in cui è stata ricevuta dall'Impresa la documentazione completa. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

L'Impresa invierà all'investitore-contraente una lettera di conferma dell'operazione di disinvestimento derivante dal riscatto, che contiene:

- la data dell'operazione e la data di liquidazione;
- il valore lordo di riscatto, l'importo degli eventuali costi di riscatto applicati ed il valore netto di riscatto;
- il numero delle quote dei fondi interni disinvestite, il loro il valore unitario e la data a cui tale valore si riferisce.

11. Operazioni di passaggio tra fondi (c.d. switch)

L'investitore-contraente ha la facoltà - mediante l'apposito modulo disponibile presso il collocatore o tramite raccomandata A.R. - di effettuare operazioni di *switch* delle quote da un fondo ad un altro.

L'operazione di *switch* viene effettuata disinvestendo tutte le quote attribuite al contratto nel giorno di riferimento e reinvestendole, il medesimo giorno, nei nuovi fondi secondo la nuova scelta dall'investitore-contraente.

Tale operazione quindi consiste:

- nel calcolo del controvalore delle quote dei fondi interni attribuite alla polizza in base al valore unitario della quota di ciascun fondo, rilevato il primo *giorno di riferimento* successivo alla data di ricevimento da parte dell'Impresa della richiesta di *switch*;
- nella conversione, nello stesso *giorno di riferimento*, dell'importo di cui al punto precedente in quote dei fondi interni di destinazione come indicato dall'investitore-contraente, sulla base del valore della quota degli stessi.

Il *giorno di riferimento* per l'operazione di *switch* è il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui l'Impresa ha ricevuto la richiesta da parte dell'investitore-contraente.

In caso di giorno non lavorativo per l'Impresa il *giorno di riferimento* è posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e disinvestimento sarà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.

Ai fini della determinazione dell'importo trasferito si assume il valore delle quote riferito al *giorno di riferimento*.

L'Impresa effettua autonomamente, le operazioni di switch previste dal servizio *Programma Periodico di investimento*, ovvero le operazioni di *switch periodiche*.

Ciascuna operazione di *switch periodica* consiste:

- nel disinvestimento di un controvalore, pari all'importo dello *switch periodico*, di quote del fondo interno Linea Base; il controvalore disinvestito è determinato sulla base del valore della quota dello stesso assegnato dall'Impresa relativamente al *giorno di riferimento* dell'operazione;
- nell'investimento, nello stesso *giorno di riferimento*, del controvalore di cui sopra in quote dei fondi interni componenti l'*asset di destinazione*, sulla base del valore della quota degli stessi.

Entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote investite nei singoli fondi interni relativi all'operazione, l'Impresa invierà all'investitore-contraente una lettera di conferma dell'operazione di *switch* contenente le indicazioni relative ai nuovi fondi, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi rimborsate ed attribuite. Il valore delle quote assegnato all'operazione è determinato dall'Impresa secondo quanto espressamente previsto dal Regolamento dei singoli fondi interni.

Analogamente con cadenza almeno semestrale, per tutte le operazioni di *switch* effettuate autonomamente dall'Impresa nell'ambito del *Programma Periodico di Investimento*, l'Impresa si impegna ad inviare comunicazione di conferma dell'operazione con le indicazioni relative ai nuovi fondi/portafogli, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi rimborsate ed attribuite.

D) REGIME FISCALE

12. Il regime fiscale e le norme a favore dell'investitore-contraente

REGIME FISCALE IN VIGORE ALLA DATA DI VALIDITÀ DEL PRESENTE PROSPETTO

Le informazioni riportate in questo paragrafo fanno riferimento alla normativa fiscale vigente alla data di validità del presente Documento. In caso di variazione del regime fiscale l'Impresa applicherà la normativa di riferimento in vigore al momento del pagamento.

Tassazione per i soggetti che non esercitano attività d'impresa

Regime fiscale dei premi

Relativamente ai premi versati nel corso di ciascun anno, la vigente normativa fiscale riconosce il diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nei limiti stabiliti dalla normativa stessa, esclusivamente per la quota parte utilizzata per far fronte al rischio di mortalità, prelevata dall'Impresa direttamente dal premio stesso, come previsto alla Parte I, sezione C, paragrafo 19.1.3.

Se l'Assicurato è diverso dall'investitore-contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato sia fiscalmente a carico dell'investitore-contraente.

I premi versati dall'investitore-contraente per la sottoscrizione del contratto ed eventuali premi aggiuntivi sono esenti dall'Imposta sulle Assicurazioni (ex L. 1216/1961).

Regime di tassazione delle somme percepite

Caso morte

Le somme dovute dall'Impresa in dipendenza dell'assicurazione sulla vita qui descritta, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, non concorrono a formare l'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni.

Di tali somme, i soli capitali percepiti a copertura del rischio demografico sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

E' quindi assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26% la parte di capitale derivante da redditi di natura finanziaria. L'aliquota è ridotta del 51,92% per la quota-parte di proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all'art. 31 del DPR 601/73 ed a questi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all'art. 168-bis del TUIR, c.d. White List (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni) ed alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri; le modalità di individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Caso vita

Le somme corrisposte dall'Impresa in caso di riscatto della polizza da parte dell'investitore-contraente sono tassate come segue:

- se *corrisposte in forma di capitale*, le somme liquidate per riscatto sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%, applicata sulla differenza (se positiva) tra il valore di riscatto

e l'ammontare dei premi versati, ridotta del 51,92% per la quota-parte di proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all'art. 31 del DPR 601/73 ed a questi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all'art. 168-bis del TUIR, c.d. White List (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni) ed alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri; le modalità di individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- se corrisposte in forma di rendita vitalizia avente finalità previdenziale, a seguito di conversione del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva nella misura del 26%, limitatamente alla quota parte di ogni rata derivante dal rendimento maturato per ciascun periodo d'imposta successivo all'inizio della corresponsione, ridotto del 51,92% per la quota-parte dello stesso riferibile alle obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all'art. 31 del DPR 601/73 ed a questi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all'art. 168-bis del TUIR, c.d. White List (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni) ed alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri; le modalità di individuazione della quota-parte di rendimento da escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Al momento della conversione del capitale maturato in rendita, viene applicata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%, sulla differenza (se positiva) tra il valore capitale della rendita stessa e l'ammontare dei premi versati; tale differenza viene ridotta del 51,92% per la quota-parte di proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di Stato di cui all'art. 31 del DPR 601/73 ed a questi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui all'art. 168-bis del TUIR, c.d. White List (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni) ed alle obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri; le modalità di individuazione della quota di proventi da escludere dalla base imponibile sono stabilite con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Imposta di bollo

Le comunicazioni alla clientela, inviate almeno una volta l'anno (c.d. estratto conto annuale), sono soggette all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

L'imposta di bollo, sarà applicata nella misura dello 0,20% su base annua (con limite massimo di € 14.000 se l'investitore-contraente è diverso da persona fisica) del valore di rimborso dei prodotti finanziari calcolati al termine del periodo rendicontato ovvero al 31 dicembre di ciascun anno in assenza di rendicontazione.

Per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione, l'imposta di bollo per ciascun anno è dovuta all'atto del rimborso o riscatto. Le modalità attuative sono stabilite con Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanza.

Tassazione per soggetti nell'esercizio dell'attività d'impresa

Nel caso in cui l'investitore-contraente sia un soggetto che ha sottoscritto la polizza nell'esercizio dell'attività d'impresa (imprenditori individuali, società di persone e di capitali) i proventi derivanti dalla polizza concorreranno alla formazione del reddito d'impresa secondo le ordinarie regole di tassazione e non sarà applicata alcuna ritenuta alla fonte da parte dell'Impresa.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile le somme dovute dall'Impresa in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

Diritto proprio dei Beneficiari designati

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione nella polizza, un diritto proprio alla prestazione nei confronti dell'Impresa: pertanto le somme corrisposte loro a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario dell'investitore-contraente/Assicurato.